

Comportamento eccentrico del lavoratore: interruzione del nesso causale

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41 c.p., comma 2), il comportamento del lavoratore può avere valenza "interruttiva" non perchè "eccezionale", ma perchè "eccentrico rispetto al rischio" che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, In quanto l'effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare.

(Cass. pen. Sez. IV, Sent., 1 giugno - 8 luglio 16, n. 28568)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente -

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OMISSIS;

avverso la sentenza n. 1816/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

OMISSIS ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 590 c.p., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da OMISSIS, avvenuto all'interno dell'azienda di cui l'imputato era legale rappresentante.

Si addebitava all'imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte ad evitare la presenza di persone nell'area di attrezzature mobili ovvero a tutelarne l'integrità e ciò aveva determinato la verifica dell'infortunio a seguito di una manovra impropria eseguita da proprio dipendente - separatamente giudicato- il quale, nell'azionare una macchina senza previa verifica dell'effettiva presenza della persona offesa - che operava per conto di altra azienda- determinava lo schiacciamento del OMISSIS contro la sponda del suo camion, da cui conseguivano le lesioni descritte in atti.

Per quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate con l'atto di appello, si apprezzava il contenuto del documento di valutazione dei rischi, concludendosi nel senso che tale documento presentava un contenuto generico e parziale e analogo giudizio veniva motivatamente formulato anche con riguardo alle disposizioni adottate per evitare i rischi di interferenza con le attività

svolte dalle ditte appaltatrici che operavano nell'azienda, quale quella da cui dipendeva l'operaio infortunato.

Veniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall'imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l'infortunio.

Con il ricorso si ripropongono gli argomenti già disattesi in appello.

Con il primo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rischio di schiacciamento e intrappolamento, era oggetto di puntuale disamina nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ossia quelli relativi alle attività terziarizzate. In tale documento, sotto forma di allegato a ciascun contratto di appalto, ivi compreso quello intercorso con la ditta per conto della quale lavorava l'operaio infortunato, erano comunicati all'appaltatore rischi presenti nei reparti di produzione, tra cui quello conseguente ad intrappolamento, e si imponeva a ciascuno di coordinarsi con il responsabile del reparto e del settore interessato.

Con il secondo motivo si ripropone la tesi della interruzione del nesso causale, volendo ricondurre l'evento alla improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vale ricordare, assorbentemente, che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013- dep. 2014- Capuzzi, Rv. 258438). Da ciò conseguendo che la tesi difensiva qui proposta è inaccoglibile in sede di legittimità risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del compendio indiziario già pertinentemente valutato nella sede di merito, evocando la improponibile necessità che debba essere questa Corte a rinnovare in fatto la idoneità o meno delle misure precauzionali contenute nei documenti suindicati, ampiamente e incensurabilmente esaminati nella sede propria.

Quanto al tema dell'interruzione del nesso causale vale il principio, qui correttamente applicato, secondo cui ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41 c.p., comma 2), il comportamento successivo può avere valenza "interruttiva" non perchè "eccezionale", ma perchè "eccentrico rispetto al rischio" che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, in quanto l'effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare. In questa prospettiva, in cui è la teoria del rischio a guidare nell'apprezzamento dell'eventuale effetto interruttivo, anche il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale della condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario; cosicchè l'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (di recente, Sez.4, n. 33329 del 5/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365).

La decisione di merito si è mossa in modo aderente a questo principio, evidenziando come il comportamento del dipendente dell'imputato, per quanto colpevole, si è sviluppato nell'ambito delle mansioni conferitegli, non potendo assurgere a causa eccezionale dell'evento, la cui concorrente causa doveva apprezzarsi esistente proprio nelle carenze organizzative oggetto qui di contestazione.

La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.